

Via libera del governo al dlgs sulla promozione dell'uso di fonti rinnovabili di energia

Prodotti, la sede in evidenza

L'etichetta deve indicare lo stabilimento di produzione

DI GIOVANNI GALLI

Per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, torna l'indicazione obbligatoria sull'etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Ma ci sarà comunque tempo per smaltire le vecchie etichette. L'obiettivo è garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. Il Consiglio dei ministri ha dato, ieri, disco verde, in via preliminare (si veda *ItaliaOggi* di ieri), al dlgs di disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170-

legge di delegazione europea 2015 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento Ue n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).

Il decreto disciplina un rafforzamento e una semplificazione del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni delle disposizioni stabilite dal provvedimento, individuando quale autorità amministrativa competente il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni. Il Ministero delle politiche agricole ricorda che l'obbligo

di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Il provvedimento prevede comunque un periodo transitorio di 180 giorni, da quando entrerà in vigore, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

Energia e combustibili. Via libera definitivo, invece, al dlgs sulla qualità dei combustibili e promozione

dell'uso di energia da fonti rinnovabili, che attua la direttiva 2015/652/UE del Consiglio del 20 aprile 2015 e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il decreto dà attuazione alle due direttive europee già recepite, introducendo modifiche a due decreti legislativi vigenti: il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che reca misure in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel e il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il quale è stata trasposta la direttiva 2009/28/CE. Tra le novità si segnalano: nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei

carburanti e dell'elettricità fornita; la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri; la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita; l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell'obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti.

—© Riproduzione riservata—